

2. È confermata la misura massima di 150 b.p.p.a. di contributo agli interessi erogabile a valere sul Fondo 295 con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e tenuto conto delle risorse disponibili.

3. Il Comitato agevolazioni è autorizzato a disporre, per le suddette operazioni, un incremento del limite massimo di cui al comma 2 fino a 200 b.p.p.a in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, recante «Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143», in presenza di condizioni di mercato che rendano necessario tale innalzamento.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1792

24A00075

DELIBERA 30 novembre 2023.

Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 e al riordino della Rete nazionale delle malattie rare. (Delibera n. 35/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di

conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» ed in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 9, con i quali si dispone che, con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare ed è altresì disciplinato il riordino della rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee (ERN);



Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute del 16 settembre 2022, che ha istituito, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 175 del 2021, il Comitato nazionale per le malattie rare, con funzioni di indirizzo e coordinamento;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 175 del 2021, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il quale sono stati approvati il «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» e il documento per il «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR);

Considerato che con il succitato Accordo della Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR) viene altresì individuata la fonte di finanziamento dello stesso attraverso l'accantonamento di euro 25.000.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la «ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale» per l'anno 2023, ed in particolare il punto 2, lettera p) del deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 25.000.000 all'attuazione del «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» ed al «Riordino della rete nazionale delle malattie rare»;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita, nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 266/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto del finanziamento destinato all'attuazione del «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» unito al «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» per le annualità 2023 e 2024;

Vista la proposta del Ministro della salute trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministero della salute con nota n. 19336-P del 15 novembre 2023 in cui si chiede a questo Comitato di deliberare soltanto in merito al riparto di 25 milioni di euro relativi all'anno 2023;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. La somma di euro 25.000.000, destinata al finanziamento degli interventi previsti dal «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» e dal documento per il «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» relativi all'annualità 2023 e approvati con il citato Accordo sancito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della citata legge n. 175 del 2021, in sede di Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR) è ripartita, per l'anno 2023, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana così come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

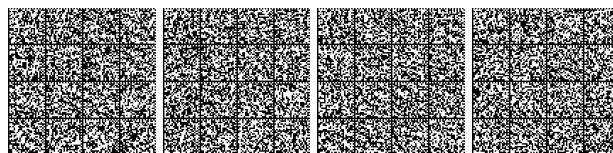
2. La somma ripartita è posta a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2023 ed a valere, nello specifico, sulle risorse all'uopo accantonate al punto 2, lettera p) della delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente il «riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale» per l'anno 2023.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1760



ALLEGATO

FSN 2023 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE
MALATTIE RARE 2023-2026 E DAL DOCUMENTO PER IL RIORDINO
DELLA RETE NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE.

(Legge 10 NOVEMBRE 2021, n. 175 -art. 9, commi 1 e 3)

(Euro)	
REGIONI	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	2.053.641,10
LOMBARDIA	4.704.647,26
VENETO	2.305.466,92
LIGURIA	742.526,57
EMILIA ROMAGNA	2.110.137,03
TOSCANA	1.772.165,81
UMBRIA	416.079,75
MARCHE	716.980,34
LAZIO	2.698.174,65
ABRUZZO	610.233,44
MOLISE	141.157,94
CAMPANIA	2.592.535,28
PUGLIA	1.851.901,32
BASILICATA	258.687,57
CALABRIA	874.136,51
SICILIA (*)	1.151.528,52
TOTALE (**)	25.000.000

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L.296/2006 pari al 49,11% della somma disponibile.

(**) Totale arrotondato all'unità di euro.

24A00076

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023), coordinato con la legge di conversione 11 gennaio 2024, n. 2 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Piano Mattei

1. *Al fine di rafforzare la collaborazione tra l’Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.*

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento

